



CITTÀ DI DESIO

Area: Governo del Territorio
Settore: Edilizia Privata ed Urbanistica

Protocollo n. 29182
BC/EC

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 7 DEL 18 LUG. 2017

Oggetto: Legge Regionale 20 febbraio 1989, n. 6.

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.

IL DIRIGENTE

- * RICHIAMATA la L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), ed in particolare quanto disposto al punto 5.3.3 dell'allegato il quale, tra l'altro, prevede che *"In tutti gli edifici, di cui alle lett. a), c), f), g) dell'art. 5 della Legge con più di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore"*;
- * DATO ATTO che il successivo art. 5.3.4 del medesimo allegato, stabilisce che *"Negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili."*;
- * CONSIDERATO che le finalità della L.R. 20 febbraio 1989, n.6, indicate all'art. 1, sono quelle di disporre interventi *graduali* diretti ad assicurare il superamento delle barriere architettoniche a tutte le categorie di cittadini indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle loro variazioni permanenti o temporanee; alla stessa stregua l'obiettivo della medesima legge, indicato all'art. 2, è *l'adeguamento* dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee;



Città di Desio

C.F. 00834770158 - Partita IVA 00696660968

Piazza Giovanni Paolo II - 20832 Desio MB - Centralino: 0362 3921 - Fax Protocollo: 0362 392.211

Area Governo del Territorio - Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

e-mail: ediliziaprivata@comune.desio.mb.it - tel. 0362 392.300/374/375 - fax 0362 392.325

CONSIDERATO, inoltre, che lo spirito interpretativo, evidentemente, è rivolto a garantire la possibilità alle persone che hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, di usufruire dello spazio costruito, attraverso l'adozione di soluzioni tecniche alternative, sempreché idonee a garantire l'uso dell'immobile secondo le finalità della legge.

Sembra opportuno aggiungere che un'intransigente interpretazione della norma sarebbe inappropriata, in quanto la pretesa di imporre l'eliminazione delle barriere architettoniche in maniera indiscriminata non può non considerare la valutazione di altri interessi, anche di natura economica, laddove soluzioni alternative siano mutuabili e rispondano a criteri di integrazione sociale di tutte le categorie di persone. Del resto la stessa Circolare regionale esplicativa della l.r. n.6/'89 (pubblicata sul B.U.R.L. dell'8/9/1990–3° supplemento straordinario al n.36), nelle disposizioni finali –seppure in tema di sanzioni– invita alla *ragionevolezza, nella corretta interpretazione della norma*.

In sostanza, nel caso di specie, il criterio a cui ispirarsi è quello di conseguire un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando segnatamente le condizioni di disagio della persona rispetto alla situazione precedente.

Rimane ferma la possibilità di collegare gli spazi ad uso principale, della medesima unità, con quelli posti a livelli diversi avente funzione ausiliaria (ovvero senza permanenza di persone), anche solo attraverso scale di servizio.

- * DATO ATTO, inoltre, che l'art. 30 del vigente Regolamento Edilizio stabilisce, in ogni caso, ai fini della individuazione del tipo di intervento, che si debba tenere conto anche di opere eventualmente eseguite, sul medesimo immobile, precedentemente o successivamente all'intervento stesso, ove dette opere costituiscano elemento integrante del suddetto intervento; a tal fine si deve avere riguardo ai due anni antecedenti la data del titolo abilitativo ed ai due anni successivi l'ultimazione dei lavori. Tale disposizione, che rimane ferma ed impregiudicata, contrasta potenziali propositi artificiosi che possano eludere le finalità e minare gli obiettivi della norma;
- * RITENUTO, pertanto, di dover dare una precisa indicazione di carattere interpretativo, della fattispecie richiamata in premessa, ai fini della corretta attuazione dei principi contenuti nella normativa sul superamento ed eliminazione

delle barriere architettoniche, e nell'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa;

- * VISTO l'art. 9 del vigente Regolamento Edilizio;
- * VISTA la L. 9 gennaio 1989, n.13 e il successivo D.M 14 giugno 1989, n.236;
- * VISTA la L.R. 20 febbraio 1989, n.6;

DISPONE

1. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 5.3.4 dell'allegato alla Legge Regionale 9 febbraio 1989, n. 6 trovano applicazione con riferimento agli "edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra", indipendentemente dall'epoca di costruzione del fabbricato, purchè lo stesso risulti ultimato alla data di presentazione del titolo edilizio abilitativo necessario per l'intervento da eseguire. A tal fine si deve, comunque, tenere conto della specifica disposizione di cui all'art. 30 del Regolamento Edilizio vigente, richiamata nel preambolo;
2. di dare notizia del presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Desio.

Desio, 18 LUG. 2017



Il Dirigente dell' Area
Governo del Territorio
Ing. Bruno Cirant

A large, stylized handwritten signature in dark ink, written over the typed name of the official.

